APPROFONDIMENTO CIVILE

D. Lgs. 231/2001: il periculum in mora come motivazione del sequestro preventivo

Data pubblicazione: 03/06/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Ex articolo 53 del Dlgs 231/2001

Sequestro preventivo e responsabilità degli enti: la Cassazione ribadisce l'obbligo di motivazione sul periculum in mora

Nel contesto della responsabilità degli enti ai sensi del **Dlgs 231/2001**, il sequestro preventivo disposto in vista della **confisca del profitto del reato** deve essere sempre sorretto da un'adeguata motivazione, soprattutto con riferimento al **periculum in mora**. Lo ha chiarito la **Corte di cassazione, terza sezione penale**, con la recente **sentenza n. 20078/2025**, che assume rilievo centrale in tema di **misure cautelari patrimoniali** nei confronti delle persone giuridiche.

Confisca obbligatoria e misura anticipatoria: non basta l'incapienza patrimoniale

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ente imputato per aver ottenuto un vantaggio illecito mediante **l'importazione di merci in evasione dei dazi doganali e dell'IVA**, condotta dalla quale era derivata una responsabilità amministrativa **ex articolo 53 del Dlgs 231/2001**, norma che prevede **l'obbligatorietà della confisca**, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.

A fronte di tale ipotesi, il giudice di merito aveva disposto un **sequestro preventivo impeditivo** di larga parte del patrimonio dell'ente, giustificandolo unicamente con **la sussistenza di uno stato di incapienza** patrimoniale della società. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

difesa dell'ente, evidenziando come una simile motivazione sia del tutto **insufficiente e inidonea** a sorreggere la misura cautelare.

Il principio affermato: nessun automatismo nella misura cautelare

Secondo la Corte, il **solo stato di momentanea insufficienza patrimoniale** non può essere assunto quale **presupposto automatico** per giustificare l'adozione di un sequestro preventivo, anche quando esso sia **anticipatorio di una confisca obbligatoria**. In particolare, è stato ribadito che **l'incapienza patrimoniale non costituisce di per sé un indice di concreto pericolo di dispersione dei beni.**

Il provvedimento cautelare è stato quindi annullato con rinvio, affinché il giudice completi la motivazione, fornendo **una puntuale esposizione del periculum in mora**, ovvero del rischio effettivo e attuale che i beni possano essere dispersi, frustrando così la futura esecuzione della confisca.

Il rispetto del principio di proporzionalità

Un passaggio centrale della decisione si fonda sulla necessità di **bilanciare la misura ablativa con i diritti costituzionalmente garantiti dell'ente**, come il **diritto di proprietà** e la **libertà di iniziativa economica**. Laddove il sequestro colpisca una parte ingente del patrimonio aziendale, fino al punto da determinare una **paralisi dell'attività economica**, il giudice ha l'obbligo di motivare in modo rafforzato, dimostrando la proporzionalità e la **stretta necessità della misura**.

In assenza di tale motivazione, la misura cautelare può risultare **illegittima**, poiché compromette diritti fondamentali senza un'adeguata giustificazione.

Sequestro preventivo vs sequestro conservativo: differenze nei presupposti

La Corte ha inoltre chiarito che **l'incapienza patrimoniale** può costituire valido presupposto solo nel contesto del **sequestro conservativo**, che ha la funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Diversamente, nel **sequestro preventivo finalizzato alla confisca**, è sempre richiesto un accertamento concreto sul **pericolo attuale di dispersione del patrimonio**, anche se la confisca sia, per legge, **obbligatoria**.

Conclusioni

La sentenza n. 20078/2025 rafforza l'orientamento secondo cui **nessuna deroga all'obbligo di motivazione in tema di periculum in mora** è ammissibile nel sequestro preventivo imposto agli enti ex **Dlgs 231/2001**, nemmeno quando la confisca sia **imposta dalla legge**. La misura cautelare deve sempre rispettare il **principio di proporzionalità**, assicurando un giusto equilibrio tra

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e la tutela dei diritti dell’impresa coinvolta.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati